

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della IGP «Limone costa d'Amalfi» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Limone costa d'Amalfi» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificata, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Limone costa d'Amalfi» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Limone costa d'Amalfi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11011

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 2000.

Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali in attuazione del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di deroghe, per i prodotti tradizionali di cui all'art. 8 comma 1 dello stesso decreto legislativo, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria;

Vista la decisione della Commissione europea C 284 del 25 aprile 1997;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, recante il «Regolamento per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Ritenuto opportuno dettare alcune norme di carattere generale, ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo relativo alle singole deroghe;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti tradizionali di origine animale, esclusi i prodotti dell'alveare, iscritti nell'elenco di cui al decreto 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole, sono consentite deroghe finalizzate alla conservazione del patrimonio gastronomico, tenendo conto degli ambiti previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e ferme restando le rispettive disposizioni sanitarie che ne disciplinano la produzione e la commercializzazione.

Art. 2.

Per i prodotti tradizionali di origine vegetale e per i prodotti dell'alveare, iscritti nell'elenco di cui al decreto 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole, sono consentite le deroghe sulla base delle

effettive necessità connesse alla specifica attività, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

Art. 3.

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per ciascun «prodotto tradizionale», individuato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, sulla base della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto, integrata dai capitoli tecnici di produzione, tenendo altresì conto dell'igienicità della produzione ed assicurando che il prodotto finale risponda ai requisiti di salubrità e sicurezza, previsti dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro per le politiche agricole
PECORARO SCANIO

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
LETTA

00A11201

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Chavez Garcia Saul, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Chavez Garcia Saul ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermero» conseguito nell'anno 1991 presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (Perù) dal sig. Chavez Garcia Saul, nato a Ucayali (Perù) il giorno 20 agosto 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chavez Garcia Saul è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11016